



SETTORE VII
SEZIONE PATRIMONIO
Piazza del Governo, 1
00019 Tivoli – RM
tel. 0774.453.238

AVVISO PUBBLICO

Smartcig Z9430D8057

Affidamento in concessione dell'area del Lotto n.13 del Pdz n.2 “Bagni Albule” sito nel Comune di Tivoli (RM), P.zza della Queva Bartolomeo, per la realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale con relativi servizi e locali accessori, con investimento a totale cura, rischio e spese del concessionario, a scomputo dei canoni di concessione – Acquisizione manifestazioni di interesse.

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il Comune di Tivoli rende noto che intende procedere all'affidamento in concessione dell'area del Lotto n.13 del Pdz n.2 “Bagni Albule” sito nel Comune di Tivoli (RM), P.zza della Queva Bartolomeo, per la realizzazione e successiva gestione di un impianto sportivo polifunzionale con relativi servizi e locali accessori, con investimento a totale cura, rischio e spese del concessionario, a scomputo dei canoni di concessione. L'area in oggetto, di proprietà del Comune di Tivoli per 1000/1000, è distinta in catasto al Foglio n.50 p.lla 259.

La valorizzazione dell'area e la sua successiva gestione sarà finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva, nel rispetto degli oneri e delle prescrizioni previste dal presente avviso, dal disciplinare di concessione (recante le condizioni generali della concessione di valorizzazione e gestione) ad esso allegato, dal successivo contratto di concessione nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati, con particolare riguardo al Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 27/07/2004, d'ora in poi indicato con il termine Regolamento.

La presente procedura ad evidenza pubblica è volta a verificare l'eventuale interesse, da parte di soggetti operanti senza scopo di lucro, alla concessione di valorizzazione e gestione del suddetto bene e per le medesime finalità.

Gli spazi valorizzati verranno concessi in uso all'aggiudicatario della presente procedura in regime di esclusiva, per lo svolgimento dell'attività sportiva con apertura all'utenza del territorio, alle

tariffe stabilite dall'Ente con le modalità e nei limiti appresso specificati, per il tempo occorrente per consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, con massimo di 30 anni.

Le opere realizzate saranno acquisite immediatamente al patrimonio del Comune di Tivoli. La concessione non comporta il trasferimento, neppure parziale, della proprietà dell'immobile in capo al concessionario. Al termine della concessione, le migliorie e qualunque opera eseguita dal concessionario, previa approvazione da parte dell'Ente, resteranno acquisite al patrimonio del Comune di Tivoli senza obbligo di corrispettivo ed il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

I candidati dovranno presentare:

- un progetto tecnico di valorizzazione degli interventi che si intendono realizzare, da sviluppare almeno a livello di studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., comprensivo del cronoprogramma degli interventi da realizzare e le varie fasi di esecuzione dei medesimi, con particolare riguardo alla tempistica di progettazione, di esecuzione e di durata dei lavori;
- un progetto delle attività sportive che si intendono svolgere negli spazi valorizzati;
- un progetto organizzativo-logistico, in cui dovranno essere descritti gli aspetti organizzativi relativi alla gestione degli spazi concessi in uso;
- un Piano Economico Finanziario di copertura degli investimenti previsti per gli interventi di valorizzazione e della connessa gestione per tutta la durata della concessione, dal quale si evinca anche l'indicazione della durata della concessione, commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario.

Il progetto di valorizzazione dovrà essere realizzato a cura, rischio e spese del concessionario.

Non è prevista alcuna forma di cofinanziamento da parte dell'Ente.

I progetti e le proposte presentati non saranno vincolanti per l'Amministrazione che si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non accogliere alcuna delle proposte pervenute, senza che i proponenti possano vantare pretese o aspettative di sorta per aver partecipato alla presente procedura, che si qualifica come mera indagine volta all'acquisizione di manifestazioni di interesse.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla sottoscrizione del contratto di concessione, con il soggetto aggiudicatario della presente procedura ad evidenza pubblica, nella sola ipotesi in cui il competente organo politico si sia espresso positivamente sul progetto di valorizzazione proposto.

L'Amministrazione Comunale procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Articolo 2

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Sono ammessi alla partecipazione della presente procedura i seguenti soggetti operanti senza scopo di lucro, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 27/07/2004:

- società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni polisportive purché affiliate a Federazioni Sportive Nazionali del CONI e/o a discipline sportive associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- entità e organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico;
- aggregazioni spontanee di cittadini, con definite caratteristiche di responsabilità e finalità conformi allo scopo degli impianti e ad una corretta finalità sociale;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto, a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;

Per l'ammissione alla presente procedura è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali, di seguito descritti.

Requisiti integrativi di ordine generale:

- insussistenza dei motivi di esclusione indicati nell'art. 80 del D.L. 50/2016, in quanto compatibili;
- insussistenza, in capo al concorrente e a coloro che ne hanno la rappresentanza giuridica o tecnica, di sentenza di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale e/o sul rapporto di fiducia con il Comune di Tivoli;
- essere in regola con i pagamenti a qualunque titolo dovuti all'Amministrazione Comunale.

Requisiti di idoneità professionale:

- per le società ed associazioni sportive dilettantistiche, comunque denominate e costituite, la regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche del CONI.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- dichiarazione di un istituto di credito attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto.

Requisiti di capacità tecniche e professionali:

- esperienza almeno triennale nello svolgimento dell'attività sportiva.

Articolo 3

Disciplina della concessione

La concessione che sarà stipulata con il soggetto aggiudicatario della presente procedura sarà regolata, oltre che dalle norme del presente atto, dai seguenti documenti:

- a) Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 27/07/2004;
- b) Disciplinare di concessione, allegato al presente Avviso (Allegato 1), a formare parte integrante e sostanziale del medesimo, che detta le condizioni generali di concessione.

Articolo 4

Durata della concessione e canone concessorio

La durata della concessione sarà commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario degli interventi, in conformità al Piano Economico Finanziario ed all'offerta presentata in sede di gara, e non potrà comunque essere superiore alla durata valutata congrua dal Comune di Tivoli, determinata sulla base del criterio generale di congruità data dal rapporto tra importo dell'investimento e canone concessorio annuale dovuto, fermo restando il limite di 30 anni. Tale canone è determinato, sulla base del monte ore settimanale di utilizzo, considerato che il canone concessorio dovuto è pari ad € 11,50/ora oltre IVA dovuta per legge, con applicazione della periodicità di rivalutazione e del relativo coefficiente di indicizzazione, come stabilito nell'Allegato D alla Deliberazione di Giunta Comunale n.161/2017.

L'amministrazione si riserva ogni più ampia valutazione in merito alla definizione delle ore da concedere, anche nel corso del rapporto, previo accordo con il concessionario, tenuto conto delle esigenze e valutazioni dell'Ente.

Articolo 5

Oneri ed obblighi a carico del soggetto aggiudicatario

I candidati sono tenuti a verificare autonomamente e preliminarmente, a proprio rischio, cura e spese, la realizzabilità degli interventi proposti, sul piano urbanistico, edilizio, tecnico ed amministrativo, nonché la sostenibilità sul piano economico-finanziario dell'investimento e la remuneratività del progetto di gestione. Pertanto, tutti i rischi inerenti la fattibilità, la realizzazione degli interventi e della concessione, compresi il rischio operativo, di costruzione, di disponibilità e di domanda, sono a totale carico del concessionario.

Il soggetto vincitore della procedura ad evidenza pubblica dovrà redigere il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento, in conformità al progetto di valorizzazione presentato in sede di gara ed alle ulteriori indicazioni e prescrizioni fornite dall'Amministrazione.

Il soggetto vincitore della procedura ad evidenza pubblica dovrà depositare, unitamente al progetto esecutivo dell'intervento, un Piano Economico Finanziario asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1995 n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, così come espressamente stabilito dall'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

Tutte le spese inerenti ai lavori, alla relativa progettazione, ai collaudi, alle autorizzazioni, alla acquisizione delle certificazioni di legge, ivi compresa l'agibilità delle strutture riqualificate, alle autorizzazioni e tutte le spese concernenti l'uso dei locali, sono a totale ed esclusivo carico del concessionario. Non è prevista alcuna forma di cofinanziamento da parte dell'Ente.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dovrà costituire apposita cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Il concessionario dovrà altresì costituire una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre

dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di osservare le prescrizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa e, in particolare, dal D.Lgs. 81/2008, ivi compresa la nomina del progettista, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, del responsabile dei lavori, del direttore dei lavori, con espressa accettazione del professionista incaricato ed autocertificazione del medesimo attestante il possesso dei requisiti di legge per l'accettazione dell'incarico.

Il concessionario dovrà eseguire i lavori per il tramite di una o più ditte in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, selezionata dal concessionario medesimo in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli interventi proposti dal concessionario dovranno essere realizzati in conformità al progetto esecutivo approvato dal Comune di Tivoli, che potrà chiedere di apportarvi le modifiche e/o le integrazioni ritenute opportune, entro dodici mesi dalla stipula del contratto, salvo eventuali proroghe per motivate e sopravvenute esigenze che l'Amministrazione si riserverà di valutare. Qualunque modifica rispetto al progetto approvato, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione, comporterà il mancato riconoscimento ai fini dello scomputo delle spese ulteriori e la risoluzione del rapporto concessorio, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di richiedere la rimozione degli interventi difformi e la realizzazione di quanto previsto in progetto.

Il concessionario dovrà acquisire, a proprio totale ed esclusivo onere e rischio, tutte le autorizzazioni, i permessi, i nulla-osta, i pareri e gli atti di assenso di qualsiasi genere necessari per la realizzazione degli interventi. Il concessionario potrà chiedere al Comune di Tivoli la convocazione di apposita Conferenza di Servizi quale strumento di semplificazione, anche al fine di accelerare i tempi di esecuzione del progetto.

Dopo l'esecuzione dei lavori, il concessionario consegnerà al Comune di Tivoli tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli interventi realizzati nonché tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa, quali - in via esemplificativa ma non esclusiva - le certificazioni sui materiali impiegati, sulle strutture, sugli impianti, quelle in materia di prevenzione incendi e sicurezza e la documentazione catastale.

Il Comune di Tivoli si riserva la designazione e la nomina dei soggetti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo, anche in corso d'opera, e del tecnico incaricato del collaudo statico. Il concessionario avrà pertanto l'obbligo di versare al Comune di Tivoli una somma pari al 2%

dell'importo dei lavori, quale contributo per i costi sostenuti dalla stessa, comprendente anche quelli relativi al collaudo e, più in generale, la quota dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario della presente procedura avrà il diritto di utilizzare gli spazi sportivi valorizzati per un periodo di tempo finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione a sua totale ed esclusiva cura, rischio e spese. Il concessionario dovrà infatti assumersi ogni alea economica e finanziaria, nonché ogni responsabilità giuridica al riguardo.

Entro 60 giorni dall'aggiudicazione della presente procedura, il concessionario dovrà comprovare allo scrivente Ufficio le linee di finanziamento con cui intende realizzare gli interventi di valorizzazione.

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione, il concessionario dovrà depositare il contratto di finanziamento dell'opera, pena la risoluzione ipso iure del contratto medesimo.

Il concessionario dovrà impegnarsi ad attivare utenze autonome, a propria cura e spese, a servizio degli spazi riqualificati.

Il concessionario avrà l'obbligo di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché di adeguamento e messa a norma eventualmente occorrenti per rendere e mantenere gli spazi sportivi idonei all'uso convenuto, per tutta la durata del contratto.

È espressamente vietato qualsiasi utilizzo diverso o, comunque non autorizzato del bene oggetto della concessione, **pena la automatica ed immediata decadenza dalla concessione** e risoluzione per grave inadempimento del relativo contratto.

Il Comune di Tivoli si riserva l'utilizzo degli spazi concessi in uso per lo svolgimento di specifiche iniziative o manifestazioni. L'Amministrazione si riserva altresì la vigilanza al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e degli oneri posti a carico del concessionario.

Qualora, nel corso della vigenza contrattuale, dovesse essere necessario effettuare ulteriori investimenti utili alla valorizzazione dell'immobile, l'Amministrazione si riserverà la facoltà di verificarne l'opportunità e, in caso di valutazione positiva, di autorizzare la loro esecuzione da parte del concessionario, con possibilità di scomputo dal canone concessorio e/o proporzionale e congruo incremento della durata contrattuale.

Articolo 6

Stato dei luoghi e sopralluogo

Il Comune di Tivoli non fornisce alcuna garanzia sulle condizioni degli spazi e dei locali che verranno concessi in uso nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, ponendo a carico del concessionario medesimo ogni onere e spesa per rendere i medesimi idonei per il loro utilizzo. A tal riguardo si specifica che è onere del concorrente lo svolgimento del sopralluogo presso l'area di intervento oggetto del presente avviso, per la ricognizione dei luoghi.

Per ogni informazione sui criteri e modalità del sopralluogo, come ad esempio l'indicazione dei giorni e degli orari di accessibilità dei luoghi, è possibile rivolgersi ai seguenti referenti:

Dott. Riccardo Rapalli tel. 0774.453238 (r.rapalli@comune.tivoli.rm.it).

Articolo 7

Procedura per l'individuazione del contraente e modalità di presentazione delle domande di concessione

Il Comune di Tivoli procederà all'individuazione del concessionario sulla base della migliore offerta pervenuta, purché ritenuta economicamente vantaggiosa per l'Ente aggiudicatario.

All'esame delle offerte provvederà una Commissione appositamente costituita successivamente allo spirare del termine per la ricezione delle domande di partecipazione.

Il concorrente che avrà presentato l'offerta ritenuta dalla Commissione tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa, verrà dichiarato aggiudicatario provvisorio. L'offerta dovrà essere libera e incondizionata.

Ciascun concorrente dovrà redigere, in lingua italiana, la domanda di partecipazione sul modello Allegato 2 al presente Avviso. Questa costituisce la dichiarazione di interesse alla concessione in oggetto, e deve essere presentata, unitamente all'ulteriore documentazione di seguito specificata, nelle modalità indicate dal presente articolo.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Tivoli, pena l'esclusione, in plico chiuso e adeguatamente sigillato, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 02 aprile 2021** al seguente recapito: Comune di Tivoli – Ufficio Protocollo, Piazza del Governo 2 – orario: dal lunedì al venerdì 9:00 – 12:00 e martedì e giovedì dalle 15:00 alle ore 17:00 (gli uffici sono chiusi il sabato ed i festivi), a mezzo di: a) servizio postale; b) servizio di corriere espresso (compreso servizio di posta celere); c) proprio incaricato, a mano.

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data 09 aprile 2021 alle ore 10,00 presso la sala Rossa della sede dell'Amministrazione, in Piazza del Governo 1 – 00019 Tivoli.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire perfettamente chiuso e sigillato (mediante apposizione della firma sui lembi di chiusura e sovrapposizione di nastro adesivo trasparente o altra modalità equipollente), e dovrà recare al proprio esterno l'intestazione del mittente e la seguente dicitura:

“Affidamento in concessione dell'area del Lotto n.13 del Pdz n.2 “Bagni Albule” sito nel Comune di Tivoli (RM), P.zza della Queva Bartolomeo, per la realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale con relativi servizi e locali accessori, con investimento a totale cura, rischio e spese del concessionario, a scomputo dei canoni di concessione – Acquisizione manifestazioni di interesse.” – NON APRIRE.

Il plico dovrà contenere al proprio interno tre distinte buste, riportanti al proprio esterno, rispettivamente, le seguenti diciture:

BUSTA A) - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

BUSTA B) - OFFERTA TECNICA;

BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA.

La “BUSTA A) - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere al proprio interno:

- 1) a pena di esclusione, domanda di partecipazione alla presente procedura, redatta sull'apposito modello (Allegato 2) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del candidato, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- 2) copia conforme all'originale dello Statuto e dell'Atto costitutivo del soggetto richiedente regolarmente registrati e conformi alle normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità e l'assenza di lucro dell'attività del soggetto richiedente;
- 3) copia conforme del certificato di regolare iscrizione al Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche del CONI e/o del CIP;
- 4) dichiarazione rilasciata da un istituto di credito, quale requisito di capacità economico - finanziaria di cui all'art. 2 del presente Avviso;
- 5) dichiarazione attestante le linee di finanziamento dell'opera;

6) dichiarazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 8 del presente avviso pubblico;

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta su apposito modello (Allegato 3), con la quale si attesti:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso pubblico;
- l'insussistenza delle cause di esclusione indicate nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'insussistenza, in capo al concorrente e/o a coloro che ne hanno la rappresentanza giuridica o tecnica, di sentenza di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale e/o sul rapporto di fiducia con l'Amministrazione Comunale;
- di essere in regola con i pagamenti a qualunque titolo dovuti all'Amministrazione Comunale;
- di avere un'esperienza almeno triennale nello svolgimento dell'attività sportiva;
- l'insussistenza di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o di qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- ai sensi della normativa in materia di repressione della corruzione, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione precedente, che abbiano esercitato potestà autoritative o poteri negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; in caso di violazione della presente disposizione, sarà disposta l'esclusione del concessionario dalla procedura di valorizzazione in corso;
- ai sensi della normativa in materia di repressione della corruzione, l'assenza di relazioni di parentela o di affinità nei confronti del Responsabile del procedimento e del/de Responsabile/i dell'istruttoria;
- di aver effettuato il sopralluogo, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari relative allo stato dei luoghi, di aver tenuto conto della loro condizione di utilizzo ai fini della formulazione della propria offerta;

e si dichiarari, inoltre:

- di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Avviso pubblico avente ad oggetto *“Affidamento in concessione dell'area del Lotto n.13 del Pdz n.2 “Bagni Albule” sito nel Comune di Tivoli (RM), P.zza della Queva Bartolomeo, per la realizzazione di un*

impianto sportivo polifunzionale con relativi servizi e locali accessori, con investimento a totale cura, rischio e spese del concessionario, a scomputo dei canoni di concessione – Acquisizione manifestazioni di interesse”, con espresso impegno ad adempiere a tutte le obbligazioni ivi previste;

8) dichiarazione, ad ogni effetto di legge e di contratto:

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquisire a proprio rischio, cura e spese, tutte le autorizzazioni occorrenti per la realizzazione dell'intervento proposto e per la successiva attività di gestione;

- di impegnarsi a predisporre il progetto definitivo ed esecutivo degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Comune di Tivoli avvalendosi di uno o più tecnici abilitati, regolarmente iscritti all'albo professionale, in possesso dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa;

- di impegnarsi a depositare, unitamente al progetto esecutivo dell'intervento, un Piano Economico Finanziario asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1995 n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, così come espressamente stabilito dall'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di impegnarsi ad eseguire, in caso di aggiudicazione, a proprio rischio, cura e spese, i lavori in conformità al progetto tecnico approvato, assumendosi ogni alea economica o finanziaria, nonché responsabilità giuridica, per il tramite di una ditta in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;

- di impegnarsi a rispettare e far rispettare quanto previsto dalla vigente normativa di settore in materia di contratti pubblici, regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari;

- di essere consapevole che il progetto dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Comune di Tivoli che potrà chiedere di apportarvi le modifiche e/o integrazioni ritenute opportune;

- di essere consapevole che saranno a proprio carico tutte le spese occorrenti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, comprese quelle di carattere tecnico ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.;

- di impegnarsi alla puntuale applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza in materia di lavoro, ivi compresa la nomina del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione;

- di impegnarsi a consegnare, dopo l'esecuzione dei lavori, tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa, quali, in via esemplificativa, le certificazioni sui materiali impiegati, sulle strutture, sugli impianti, in materia di prevenzione incendi e sicurezza, nonché la documentazione catastale;
- di essere consapevole ed accettare che gli spazi in oggetto saranno affidati in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;

La "BUSTA B) – OFFERTA TECNICA", a pena di esclusione, dovrà essere perfettamente chiusa e sigillata con le medesime formalità previste per il plico generale e dovrà contenere i seguenti documenti:

- Progetto tecnico di valorizzazione

Il candidato dovrà presentare il progetto tecnico inerente la valorizzazione che si propone di realizzare, da sviluppare almeno a livello di studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell'art.23 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. Dal progetto dovranno evincersi le finalità delle lavorazioni e gli obiettivi perseguiti, le caratteristiche costruttive e qualitative, e dovrà essere corredato da apposita relazione tecnica, computo metrico estimativo e dagli ulteriori elaborati del caso, escluso il costo di realizzazione che non dovrà essere in nessun modo indicato nei documenti della busta "B", a pena di esclusione. Dovrà altresì comprendere il cronoprogramma degli interventi da realizzare e le varie fasi di esecuzione dei medesimi, con particolare riguardo alla tempistica di progettazione, di esecuzione e di durata dei lavori.

- Progetto delle attività sportive

Il candidato dovrà illustrare dettagliatamente le attività sportive che intende porre in essere, con espressa indicazione delle diverse tipologie, dei destinatari dei corsi, del numero dei corsi per ciascuna tipologia, del numero di utenti previsti per ciascun corso e dei relativi programmi, avendo cura di inserire corsi per discipline sportive "minori" e corsi che prevedano la piena inclusione ed integrazione di persone diversamente abili, di persone anziane e di soggetti appartenenti a categorie protette, svantaggiate o di particolare rilievo sul piano sociale.

Nel progetto delle attività sportive dovrà essere inserito il curriculum professionale del soggetto proponente, da cui si evinca l'esperienza acquisita, con particolare riferimento alle finalità perseguite con il presente avviso, nonché i curricula ed i titoli professionali del personale impiegato come istruttore/allenatore tesserati in relazione alle attività previste dal progetto.

Dal progetto sportivo dovranno evincersi il numero di atleti tesserati iscritti all'organismo richiedente riferito all'anno 2018/2019 dichiarato dalle FSN, EPS e/o DSA riconosciute dal Coni e/o dal CIP; l'anzianità di iscrizione dell'associazione a FNS, EPS e/o DSA riconosciute dal Coni e/o dal CIP; la partecipazione a campionati o competizioni ufficiali federali Coni o Cip di livello nazionale, regionale e provinciale; le eventuali precedenti concessioni di palestre scolastiche rilasciate dal Comune di Tivoli.

Sarà valutata l'esperienza pregressa del candidato sotto il profilo sportivo, tenendo in considerazione gli anni di svolgimento dell'attività eccedenti il triennio richiesto come requisito di partecipazione.

Sarà altresì valutato il fatto di avere una propria sede, da almeno 3 anni, nel territorio del Comune di Tivoli.

- Progetto organizzativo-logistico

Il candidato dovrà descrivere dettagliatamente gli aspetti organizzativi relativi alla gestione degli spazi oggetto di concessione, prestando particolare attenzione alle modalità di svolgimento del servizio di vigilanza/guardiana, alla regolamentazione e controllo degli accessi, alla tutela della sicurezza sotto ogni forma ed aspetto, sia per gli atleti che per gli istruttori, nonché per l'eventuale pubblico.

La "BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA", a pena di esclusione, dovrà essere perfettamente chiusa e sigillata con le medesime formalità previste per il plico generale e dovrà contenere:

- l'importo complessivo, IVA esclusa, dell'investimento offerto per la valorizzazione dell'area oggetto di concessione, comprensivo di tutti gli ulteriori oneri accessori (spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza, spese tecniche e/o amministrative);
- il canone orario offerto per l'utilizzo delle palestre, non inferiore a quello stabilito nell'Allegato D alla Deliberazione di Giunta Comunale n.161/2017 (pari ad € 11,50 costo orario oltre IVA dovuta per legge), specificando che non saranno ammesse offerte a ribasso.

All'offerta dovrà essere allegato il Computo Metrico Estimativo dei lavori e delle migliorie, sottoscritto da un tecnico abilitato e controfirmato dal concorrente, il cui totale dovrà corrispondere

all'importo complessivo dell'investimento sopra indicato. In caso di discordia tra gli importi, prevarrà quello più favorevole all'Amministrazione.

All'offerta dovrà essere allegato, altresì, il Piano Economico Finanziario di copertura degli investimenti previsti per gli interventi di valorizzazione e della connessa gestione per tutta la durata della concessione, dal quale si evinca anche l'indicazione della durata della concessione, commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario.

L'offerta economica dovrà essere predisposta utilizzando l'apposito modello Allegato 4 al presente Avviso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dal documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Tutti i documenti inseriti nell'offerta economica dovranno essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante e corredati dal documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

L'offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione, l'ammontare degli oneri per la sicurezza a carico del concorrente afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento della concessione (v. sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015). L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare altresì i propri costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento della concessione. L'omessa indicazione dell'importo relativo a tali costi, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere. Si precisa che la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procede a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

L'Amministrazione si riserva di procedere alla esecuzione anticipata, sotto riserva di legge, in caso di urgenza.

La procedura sarà esperita anche in presenza di una sola proposta di valorizzazione di concessione e si concluderà nel termine di 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 8

Garanzia a corredo dell'offerta

I soggetti che partecipano al presente Avviso pubblico devono costituire **a pena di esclusione** ed ai fini dell'ammissione alla stessa, a garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese, della serietà dell'offerta e dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, una **garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo dell'investimento al netto dell'IVA**, in favore del Comune di Tivoli, comprovata dalla quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell'Ente (UBIBANCA S.P.A. – IBAN: IT 55 A 0311 13945 0000000012067– intestatario Comune di Tivoli – causale “Garanzia provvisoria per partecipazione Avviso pubblico per affidamento in concessione dell'area del Lotto n.13 del Pdz n.2 “Bagni Albule” sito nel Comune di Tivoli (RM), P.zza della Queva Bartolomeo, per la realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale con relativi servizi e locali accessori, con investimento a totale cura, rischio e spese del concessionario, a scomputo dei canoni di concessione), attestante il versamento provvisorio del 2% dell'importo dell'investimento al netto dell'IVA.

Tale garanzia potrà essere costituita, in alternativa ed a scelta dell'offerente, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, ovvero di fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso, a pena di esclusione essa deve: a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore di effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Comune di Tivoli, il versamento dell'intera somma garantita su conto corrente dell'Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito; d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Ogni diversa forma o modalità di costituzione della cauzione provvisoria non sarà accettata.

La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, inoltre, di apposita dichiarazione del garante con cui il medesimo si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la cauzione prestata per un ulteriore periodo di tempo qualora, alla sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'assegnazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto e l'inadempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione all'Avviso pubblico per fatto dell'assegnatario; essa verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Le garanzie provvisorie prestate dagli altri operatori economici concorrenti verranno svincolate non appena l'assegnazione definitiva abbia acquisito efficacia.

Si applica l'art. 93 comma 7, periodi 1 e 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di riduzione dell'importo della garanzia.

Articolo 9

Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. soccorso istruttorio)

Fermo restando quanto indicato dall'art. 83, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e/o di altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese, rilevata in seduta pubblica, il Comune di Tivoli provvederà ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, prontamente comunicato tramite PEC inviata all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto ed i soggetti che li devono rendere, stabilendo altresì data e ora della successiva seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara.

Nella seduta pubblica successiva, la Commissione di gara procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti e ad assolvere l'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria con le modalità sopra riportate; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla definitiva esclusione del concorrente dalla gara.

Articolo 10

Valutazione delle offerte

Il criterio di aggiudicazione della concessione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Una commissione appositamente costituita successivamente allo spirare del termine per la ricezione delle domande di partecipazione procederà all'esame delle offerte.

In seduta pubblica si provvederà preliminarmente all'apertura dei plichi pervenuti, verificando che gli stessi e le buste in essi contenute siano conformi alle prescrizioni del presente Avviso. Sempre in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, al solo fine di prendere e dare atto del relativo contenuto.

Successivamente, in seduta riservata, si procederà alla valutazione delle offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri stabiliti dal presente Avviso.

Le buste contenenti l'offerta economica saranno invece aperte, previa comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, in ulteriore seduta pubblica, in data che sarà tempestivamente comunicata a tutti i partecipanti, in cui si procederà a redigere la graduatoria finale, determinata dalla somma dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche.

Alle offerte pervenute ed ammesse, potranno essere assegnati fino ad un massimo di 100 punti, ripartiti sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione di seguito indicati.

L'OFFERTA TECNICA (fino ad un massimo di **punti 70**, da attribuirsi a cura della Commissione Giudicatrice secondo le modalità sopra specificate) si compone di:

1) Progetto tecnico di valorizzazione

Punteggio: fino ad un massimo di **35 punti**.

Il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:

- qualità del progetto di valorizzazione, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti della proposta, sotto il profilo della massima valorizzazione del patrimonio dell'Amministrazione e della funzionalità e fruibilità delle aree da riqualificare (**fino a punti 20**);
- completezza, livello di dettaglio ed accuratezza degli elaborati progettuali, qualità e caratteristiche tecniche, costruttive e dimensionali, anche con riferimento al rispetto dei criteri ambientali minimi - CAM (**fino a punti 10**);

- qualità e coerenza del cronoprogramma degli interventi. Tutti i tempi dovranno risultare realisticamente attuabili e congrui, in relazione alle soluzioni progettuali proposte e tenuto conto anche dei tempi tecnici e amministrativi (**fino a punti 5**).

2) Progetto delle attività sportive

Punteggio: fino ad un massimo di **25 punti**.

Il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:

- qualità dell'offerta sportiva al territorio, tenuto conto della diversificazione dei programmi delle attività motorie e delle discipline sportive proposte, anche con riferimento ai cc.dd. sport minori, a corsi mirati e riservati a categorie protette, svantaggiate o di particolare rilievo sul piano sociale, diversamente abili e persone anziane, nonché ad attività di collaborazione con gli Istituti scolastici presenti nel Comune di Tivoli nell'ambito sportivo (**fino a punti 10**);

- anni di svolgimento dell'attività sportiva nel territorio - oltre i tre anni richiesti come requisito di partecipazione - (**fino a punti 2**) - punti 0.20 per ogni anno (fino a un massimo di 2 punti);

- anzianità di iscrizione dell'associazione a FNS, EPS e/o DSA riconosciute dal Coni e/o dal CIP (**fino a punti 2**) - punti 0.20 per ogni anno (fino a un massimo di 2 punti);

- partecipazione a campionati o competizioni ufficiali federali Coni o Cip di livello nazionale, regionale e provinciale (**fino a punti 5**) -punti 0.10 per ogni campionato o competizione (fino a un massimo di 5 punti);

- numero di atleti tesserati iscritti all'organismo richiedente riferito all'anno 2019/2020 dichiarato dalle FSN, EPS e/o DSA riconosciute dal Coni e/o dal CIP (**fino a punti 2**):

Oltre 150..... 2 punti

101/150..... 1.5 punti

51/100.....1 punto

Fino a 50.....0.5 punti

- qualità del curriculum e titoli professionali sportivi degli istruttori/allenatori tesserati che si intendono impiegare in relazione alle attività previste dal progetto (**fino a punti 4**);

3) Progetto organizzativo – logistico

Punteggio: fino ad un massimo di **10 punti**.

Il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:

- qualità complessiva della proposta con particolare riferimento agli aspetti organizzativi relativi alla gestione degli spazi concessi in uso, modalità di svolgimento del servizio di vigilanza e/o

guardiania e custodia, controllo e regolamentazione degli accessi, tutela della sicurezza sotto ogni forma ed aspetto, sia per gli atleti che per gli istruttori, nonché per l'eventuale pubblico **(fino a punti 6)**;

- qualità complessiva della proposta con riferimento alle modalità di svolgimento del servizio di custodia e vigilanza fissa all'ingresso dell'impianto sportivo **(fino a punti 4)**;

L'OFFERTA ECONOMICA (fino ad un massimo di **punti 30**, da assegnarsi a cura della commissione di gara secondo le modalità sopra specificate) si compone di:

1) Importo complessivo offerto per l'investimento

Punteggio: fino ad un massimo di **punti 25**

Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula matematica:

$$Pu = (Pm \times O) / Om$$

dove:

Pu = punteggio da attribuire al singolo concorrente;

Pm = punteggio massimo attribuibile (= 25);

O = importo complessivo dell'investimento offerto dal singolo concorrente, definito ai sensi degli articoli precedenti;

Om = importo complessivo di investimento più alto tra tutte le proposte ammesse.

2) Canone orario offerto per l'utilizzo delle palestre, non inferiore ad € 11,50/h (non saranno ammesse offerte in ribasso)

Punteggio: fino ad un massimo di **punti 5**

Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula matematica:

$$Pu = (Pm \times O) / Om$$

dove:

Pu = punteggio da attribuire al singolo concorrente;

Pm = punteggio massimo attribuibile (= 5);

O = canone offerto dal singolo concorrente;

Om = canone più alto tra tutte le offerte ammesse

Articolo 11

Sub-concessione

Al fine di assicurare la massima utilizzazione ed apertura al territorio dell'impianto sportivo scolastico affidato in concessione, in considerazione dei sottesi interessi pubblici a favorire la diffusione della pratica sportiva e ad assicurare alle famiglie l'accessibilità allo sport a tariffe contenute, il concessionario ha il diritto e l'obbligo di provvedere alla apertura ed alla gestione dell'impianto per le finalità perseguite con il presente bando di gara. In considerazione di ciò e dell'esigenza di assicurare al concessionario la possibilità di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario, il concessionario potrà promuovere, nell'uso dell'impianto sportivo di cui trattasi, forme di collaborazione sportiva ed organizzativa con altre associazioni sportive senza scopo di lucro e/o altri soggetti aventi i medesimi requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura.

Il concessionario potrà dunque sviluppare forme di collaborazione e partnership con altre associazioni sportive operanti sul territorio, a condizione che: a) trattasi di soggetto avente gli stessi requisiti previsti dall'Avviso pubblico per manifestazioni di interesse alla concessione di cui trattasi e sia in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso pubblico e dalle vigenti normative; b) vengano applicate dal sub-concessionario all'utenza le medesime tariffe stabilite nel presente atto di concessione; c) il legale rappresentante del sub-concessionario, i relativi dirigenti e gli istruttori utilizzati all'interno della struttura siano in possesso dei medesimi requisiti di affidabilità morale richiesti al concessionario (assenza di condanne e/o sentenze di patteggiamento per reati che possono incidere sul rapporto, a insindacabile giudizio del Comune di Tivoli), il quale si impegna a verificare preventivamente e periodicamente, anche mediante acquisizione di autocertificazioni da parte degli interessati, e a comunicare al Comune di Tivoli. Nell'ambito degli accordi di partnership sportiva tra concessionario e sub-concessionario, potrà essere prevista la compartecipazione del sub-concessionario alle spese di concessione e gestione dell'impianto sostenute dal concessionario, anche in forma forfettaria.

La sub-concessione sarà autorizzata dall'Ente, previa richiesta scritta e documentata da parte del concessionario.

Il concessionario risponde in proprio per ogni eventuale violazione della presente concessione da parte del sub-concessionario.

Le violazioni delle disposizioni in materia di sub-concessione previste nel presente articolo costituiscono grave inadempimento e determinano la risoluzione ipso iure dell'atto di concessione da parte del Comune di Tivoli, ex art. 1453 c.c.

Articolo 12

Tariffe applicabili all'utenza

Per l'utilizzo degli impianti sportivi il concessionario sarà tenuto ad applicare all'utenza le tariffe approvate dai competenti organi del Comune di Tivoli per l'utilizzo delle tipologie di impianto sportivo di cui trattasi.

Articolo 13

Recesso e risoluzione per inadempimento

Il Comune di Tivoli si riserva il diritto di recesso unilaterale ad nutum dalla concessione del bene in oggetto, con preavviso di tre mesi, rimborsando al concessionario le sole spese di investimento non ancora scomutate.

Il contratto di concessione verrà risolto ipso iure, con diritto immediato di recesso da parte della scrivente Amministrazione per grave inadempimento del concessionario, ove il contratto di finanziamento dell'opera non sia perfezionato entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione medesimo.

In caso di risoluzione dal contratto di concessione per inadempimento del concessionario, nulla sarà dovuto a quest'ultimo e il Comune di Tivoli si riserva di richiedere al concessionario medesimo di provvedere alla riduzione in pristino dello stato di luoghi o, in alternativa, a suo insindacabile giudizio, di acquisire al proprio patrimonio le opere realizzate, applicando, per tutta la durata della concessione (e quindi fin dal suo inizio), in luogo del canone concessorio originariamente previsto, il corrente valore di mercato per il canone di locazione del bene, al fine di verificare un eventuale residuo credito dell'Ente.

Articolo 14

Divieti

È vietata la cessione, a qualsiasi titolo, del contratto di concessione.

È fatto divieto al concessionario di utilizzare gli spazi oggetto di concessione in modo difforme dal progetto approvato, salvo espressa e preventiva autorizzazione scritta del Comune di Tivoli, pena l'immediata ed automatica risoluzione del contratto.

Articolo 15

Obblighi di tracciabilità

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.

In particolare, si impegna a:

- a) comunicare all'ente committente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al contratto di concessione, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine, comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà anche a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al contratto di concessione con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato.

Qualora il Comune di Tivoli avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Prefettura territorialmente competente.

Articolo 16

Protocollo di legalità

Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione procedente ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell'Ente che abbiano esercitano

funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.c.

L'Amministrazione precedente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Articolo 17

Disposizioni antimafia

La stipulazione del contratto e l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia; il contratto sarà pertanto sottoscritto solo dopo l'espletamento delle necessarie procedure di controllo ai sensi del D.lgs. n. 159/2011.

Il concessionario aggiudicatario della presente procedura si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- a) i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- b) ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'aggiudicatario della concessione prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento in oggetto, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 18

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente Bando di gara.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Sindaco pro tempore.

Il Responsabile esterno del trattamento presso il Comune è l'Avv. Roberto Mastrofini – Responsabile della Protezione dei dati personali, r.mastrofini@logospa.it), per ulteriori dettagli si rimanda anche alla sezione trasparenza del Comune di Tivoli sezione Privacy.;

Articolo 19 **Definizione delle controversie**

Il foro competente per ogni tipo di controversia inerente la presente concessione è quello di Tivoli.

* * *

Riferimenti e punti di contatto

L'Ufficio procedente è il Settore VII “Servizio programmazione economico finanziaria, patrimonio ed attività produttive” del Comune di Tivoli - Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore VII, Dott. Riccardo Rapalli – Tel. 0774.453238.

Indirizzo e-mail: r.rapalli@comune.tivoli.rm.it.

PEC: info@pec.comune.tivoli.rm.it.

Per qualunque ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio procedente, il Settore VII “Servizio programmazione economico finanziaria, patrimonio ed attività produttive” del Comune di Tivoli - Responsabili dell'istruttoria: Dott. Riccardo Rapalli tel. 0774.453238 (r.rapalli@comune.tivoli.rm.it)

* * *

Il Comune di Tivoli si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare e revocare la presente procedura, come pure di non procedere alla concessione in oggetto, senza che i concorrenti possano pretendere alcunché a qualsiasi titolo. Il Comune di Tivoli effettuerà le verifiche previste dalla legge sulle autocertificazioni (art.72 del D.P.R. n.445/2000) e, qualora le stesse risultassero mendaci, procederà innanzi l'Autorità Giudiziaria competente provvedendo a dichiarare la decadenza dagli eventuali benefici concessi ai sensi dell'art 75 del D.P.R. n.445/2000.

Il Dirigente del Settore VII
Dott. Riccardo Rapalli